

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ai sensi del Regolamento UE 2016/679)

(Approvato con D.G. n. 126 del 18 ottobre 2021)

Premessa

Il presente Regolamento descrive le modalità con cui gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR), con riguardo ai dati personali trattati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito Camera di commercio), nonché la procedura operativa di evasione delle relative richieste. In particolare, vengono disciplinate le fasi di ricezione, istruttoria e formalizzazione del riscontro da fornirsi agli interessati.

L'esercizio dei diritti degli interessati

Ai sensi dell'art. 4 n. 1) del GDPR e ai fini del presente Regolamento, per “**interessato**” si intende la persona **fisica** identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali trattati dalla Camera di Commercio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, dei compiti e della attività amministrative di competenza. Sono interessati, quindi, sia gli utenti finali dei servizi/Progetti della Camera di commercio, sia i soggetti coinvolti in qualità di obbligati nei procedimenti amministrativi e nei rapporti commerciali, che le persone fisiche con cui l'Ente ha rapporti diretti e di cui acquisisce e gestisce dati personali. Ai sensi dell'art. 2-terdecies co. 1 del D.Lgs. n. 196/2003 i diritti delle persone decedute “*possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*”

Con riferimento ai dati personali trattati la Camera di Commercio garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del GDPR, e in particolare i seguenti:

1. **Diritto di accesso** > accedere ai dati e ottenerne una copia e, inoltre, essere informati su finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari, il periodo per il quale i dati saranno archiviati;
2. **Diritto di rettifica** > ottenere che i dati inesatti o incompleti siano modificati o completati;
3. **Diritto alla cancellazione** (oblio) > far cancellare tutti i dati, link, copia e riproduzione (se diffusi pubblicamente);
4. **Diritto di opposizione** > opporsi al trattamento dei dati, per es. per finalità specifiche come il trattamento per finalità di marketing;
5. **Diritto alla limitazione** > a determinate condizioni, contrassegnare i dati al fine di limitare il loro trattamento, in particolare spostando i dati per renderli non disponibili, per es. in caso di contestazione dell'accuratezza dei dati o se questi vengono conservati solo a scopo di prova in caso di contenzioso;
6. **Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato** > opposizione ad un trattamento derivante esclusivamente da dati derivati o dedotti, per es. artificialmente generati attraverso algoritmi;
7. **Diritto alla portabilità** > diritto di ricevere i dati trattati con strumenti automatizzati in un formato digitale comunemente utilizzato e leggibile e diritto di richiedere di trasmettere tali dati a un altro titolare (ove possibile).

Le declinazioni specifiche di tali diritti e le relative concrete condizioni nelle quali ciascuno di essi può essere esercitato sono dettagliate nell'**all. 1** al presente Regolamento.

La Camera di commercio garantisce che tutte le richieste vengono gestite in tempi celeri e nel rispetto dei rapporti gerarchici relativi alla titolarità dei dati personali coinvolti.

In particolare, la Camera risponde per i dati trattati nell'ambito di trattamenti in relazione ai quali:

- si qualifica quale **Titolare**. In tal caso l'Ente gestisce direttamente le richieste di esercizio dei diritti secondo la procedura di seguito indicata
- opera in qualità di **Contitolare**. In tal caso l'Ente evade la richiesta o collabora nella gestione della stessa con l'altro Contitolare, attenendosi a quanto indicato nel relativo Accordo di contitolarità stipulato ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Ricezione ed istruttoria di una richiesta di esercizio dei diritti

L'interessato che intenda esercitare uno o più diritti di cui al precedente punto inoltra formale istanza indirizzata alla Camera di commercio e per conoscenza al Responsabile Protezione dati, scrivendo alla mail PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it e all'indirizzo RPD@mi.camcom.it.

Registrata la richiesta al protocollo, il Titolare la assegna al Responsabile competente, che gestisce l'istruttoria e, previa consultazione con il DPO, risponde all'interessato.

Qualora l'interessato si rivolga direttamente al Responsabile esterno che tratta i dati per conto del Titolare, costui informa tempestivamente il Titolare, che procede alla protocollazione e alla formale assegnazione al Responsabile che procede come sopra.

L'interessato può avanzare la richiesta avvalendosi dell'apposito format di "esercizio diritti dell'interessato" riportato come **all. 3** al presente Regolamento.

Al fine di consentire la corretta **identificazione** dell'interessato funzionale all'istruttoria delle richieste, alla successiva eventuale trasmissione dei dati e documenti o alla valutazione di ulteriori domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto, alla richiesta sottoscritta con firma autografa deve essere allegata – a pena di irricevibilità - copia del documento d'identità del richiedente

L'obbligo di allegazione del documento d'identità decade nei casi in cui l'istanza inviata digitalmente sia sottoscritta con firma digitale.

Inoltre, al fine di consentire un celere e puntuale riscontro all'istanza, nonché per agevolare l'attività istruttoria degli Uffici, l'interessato è tenuto ad indicare il più precisamente possibile il procedimento amministrativo e/o l'ambito di attività di trattamento che coinvolge i dati personali di cui si chiede l'esercizio del/dei diritto/i.

Riscontro agli interessati

La Camera di commercio fornisce riscontro all'interessato entro il termine di 1 mese dal ricevimento della richiesta, prorogando eventualmente tale termine per ulteriori 2 mesi qualora sia necessario in considerazione del numero delle richieste, della complessità dell'istruttoria o qualora la stessa richieda un'integrazione documentale.

Ove la richiesta non consenta di fornire un idoneo riscontro per mancanza di elementi sostanziali, il Responsabile dell'istruttoria può richiedere all'interessato di specificare ulteriori elementi informativi.

L'istruttoria può dare i seguenti esiti:

- a) **accoglimento** della richiesta, nelle forme e modalità previste dai singoli diritti e dall'interessato;
- b) **diniego** della richiesta motivato da una delle seguenti circostanze
 - difetto di legittimazione soggettiva (la richiesta riguarda dati riferiti a terzi o a persone giuridiche);
 - sussistenza di obblighi adempimentali o contrattuali in capo al Titolare il cui adempimento determina un interesse pubblico prevalente)
 - insussistenza delle specifiche "condizioni" per l'esercizio dei diritti dettagliate nell'**all. 1**
 - richiesta rientrante in uno degli ambiti di limitazione generale di cui all'art. 23 del GDPR e al considerando 73) – dettagliatamente descritti nell'all. 2.

Ulteriori informazioni

Le eventuali richieste di esercizio dei diritti pervenute alla Camera in qualità di Responsabile del trattamento, vengono gestite in conformità alle istruzioni fornite dal Titolare medesimo, al quale la Camera garantisce in ogni caso supporto istruttorio.

L'esercizio di un diritto è di regola gratuito, tranne nei casi in cui:

- a) il titolare debba sostenere delle spese tecniche rilevanti per adempiere (es. qualora siano state richieste più copie), cfr. art. 15 par. 3 GDPR;
- b) le richieste risultino manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo (es. vessatorie), cfr. art. 12 par. 5 GDPR.

In questi casi è possibile:

- addebitare un contributo spese (sub a e b), tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti;
- rifiutare di soddisfare la richiesta (se sub b).

All'interessato che non ritenga soddisfatto l'esercizio dei propri diritti è assicurata la possibilità di adire direttamente il DPO della Camera di Commercio.

Inoltre, l'interessato potrà sempre proporre:

- reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- ricorso giurisdizionale.

Procedura semplificata per la revoca del consenso

La Camera, ai sensi degli artt. 7 par. 3, 13 par. 2 lett. c) e 14 par. 2 lett. d) del GDPR, garantisce agli interessati il diritto di **revocare il consenso** al trattamento, con la stessa facilità con cui è stato accordato.

La revoca non pregiudica la liceità delle attività effettuate prima di tale revoca.

In caso di revoca la Camera deve interrompere le attività di trattamento interessate e, qualora non sussista un'altra condizione di liceità del trattamento, quei dati devono essere cancellati.

Esercitando tale diritto, l'interessato chiede di revocare l'attivazione di un determinato servizio e quindi la cancellazione dei dati personali trattati per la gestione dello stesso.

In particolare:

- se il consenso è espresso attraverso un'interfaccia utente specifica per il servizio attivato (es. sito web, applicazione, account protetto, posta elettronica), l'interessato può revocarlo tramite la medesima interfaccia elettronica (es. tramite la spunta "revoco il consenso");
- se il consenso è espresso con altra modalità (es. sottoscrizione su modulo di adesione ad un'iniziativa), la richiesta di revoca può essere indirizzata, via mail e senza particolari formalità, all'attenzione dell'Ufficio camerale che gestisce la procedura interessata, alla mail PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it o all'attenzione del DPO alla mail RPD@mi.camcom.it. I soggetti competenti procedono alla cancellazione del consenso e danno riscontro all'interessato.

ALLEGATO 1 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI E LIMITAZIONI

Diritto di accesso dell'interessato (art. 15 GDPR)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie dei dati personali di cui il titolare è in possesso;
- i destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, specificando in particolare se si tratta di soggetti che si trovano in paesi terzi rispetto all'Unione Europea o se si tratta di organizzazioni internazionali. In particolare, qualora ricorra una di queste ultime ipotesi, l'interessato ha anche il diritto di essere informato sull'esistenza di adeguate garanzie concernenti il trasferimento dei suoi dati personali come precisato nel Capo V del GDPR, dedicato proprio ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- se possibile, la durata prestabilita del periodo di conservazione dei dati o quanto meno i criteri cui il titolare fa riferimento per determinare tale durata;
- l'esistenza del suo diritto:
 - ✓ a chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ✓ a chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali;
 - ✓ di opporsi al loro trattamento, perché ritenuto illegittimo;
- il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quando ritiene che vi sia stata violazione dei propri diritti o delle proprie libertà;
- tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati nel caso in cui non siano stati raccolti presso l'interessato, ma ricevuti da soggetti terzi (ai quali l'interessato potrebbe aver dato il consenso anche a tal fine) oppure ottenuti tramite elenchi pubblici;
- infine, la logica su cui è basato un processo automatizzato, come ad esempio la profilazione, e il funzionamento di tali meccanismi e le possibili conseguenze del loro utilizzo (ovvero in cosa consistono sostanzialmente, quali dati e come vengono elaborati).

Si tratta di un diritto assoluto, non soggetto a motivazione da parte dell'interessato né ad alcuna limitazione specifica, ad esclusione di quelle generali di cui all'art. 23 del GDPR. E' opportuno far presente che tale diritto riguarda esclusivamente i dati (personali) e non i documenti che li contengono.

Ove si tratti una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il Titolare può richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, a quali dati o attività di trattamento la richiesta si riferisca.

Il diritto d'accesso può essere esercitato anche più volte e con una cadenza periodica, sempre che le richieste non assumano un carattere vessatorio (pluralità di domande identiche, seriali o onerose da parte di uno stesso soggetto).

Il Titolare è tenuto ad adottare tutte le misure ritenute adeguate, prime tra tutte quelle atte a verificare l'identità di chi chiede l'accesso, con particolare attenzione ai casi in cui ciò avvenga direttamente online. Inoltre, l'esercizio del diritto in esame non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati. Il Considerando n. 63 del GDPR, al riguardo, fa riferimento ai segreti industriali e ai diritti di proprietà industriale (es. tutela dei diritti d'autore relativi a software).

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)

Tale diritto è esercitabile dall'interessato ove vi sia la necessità di **correggere, modificare** od **integrare** i dati poiché **errati, non aggiornati** o **insufficienti**. La correzione dei dati da parte del titolare deve avvenire senza ingiustificato ritardo.

Per la propria natura, si ritiene che il diritto possa essere esercitato solo su dati elementari, ma non in riferimento ad informazioni di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo.

E' opportuno far presente che il diritto di rettifica può essere disciplinato da specifiche norme che possono disporre le modalità ed i relativi termini come, ad esempio, quelle relative al Registro delle imprese.

Nel caso in cui i dati personali oggetto di rettifica siano stati **comunicati** ad altri soggetti (o **pubblicati**), è onere del titolare darne comunicazione e richiedere la rettifica a ciascuno dei destinatari, a meno che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 del GDPR).

Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio" - art. 17 GDPR)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei seguenti casi:

- a) i dati personali **non sono più necessari** rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato **revoca il consenso** su cui si basa il trattamento (rilasciato a sensi dell'art. 6, par. 1., lett. a), o dell'art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR, se non esiste nessun'altra base giuridica che lo legittimi (in questo caso particolare assume rilevanza l'acquisizione del consenso da un minore, considerato non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento: vedasi art. 8, parr. 1 e 2), del GDPR.
- c) l'interessato si **oppone al trattamento** e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento dei propri dati per finalità di marketing diretto (compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto); in questo caso quindi la cancellazione è diritto susseguente a quello di cui all'art. 21 del GDPR.
- d) i dati personali sono stati trattati **illecitamente**;
- e) i dati personali **devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale** previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente **all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori**.

Il titolare del trattamento nei casi indicati è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati e – se li ha resi pubblici - ad adottare le misure ragionevoli per informare gli altri destinatari, ovvero altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati (compreso "qualsiasi link, copia o riproduzione") di procedere alla loro cancellazione (art. 19 del GDPR).

Il diritto in argomento trova naturalmente alcune **limitazioni** che si fondano sulla base giuridica a fondamento del trattamento e che legittimano quindi sia la conservazione dei dati che l'ulteriore trattamento; il Titolare può quindi rigettare la richiesta di cancellazione se il trattamento si basa:

- sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- su un adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri;
- su motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- su finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- sull'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Con riferimento ai **dati contenuti nel Registro imprese** (registro pubblico disciplinato dal DPR 581/95, *Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 580/1993 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*), si segnala che il relativo trattamento viene effettuato da un titolare, la Camera di commercio, che svolge la propria attività nell'esercizio dei pubblici poteri affidatigli dalla legge. Sul punto la legge italiana non prevede la cancellazione degli atti correttamente iscritti e pubblicati in seguito al decorso del tempo. Né lo impone, comunque, la normativa comunitaria, come confermato dalla decisione della Corte di Giustizia UE del 9 marzo 2017 (causa C-398/15, caso Manni), che ha affermato l'insussistenza del diritto all'oblio per i dati personali contenuti nel Registro imprese.

In particolare, la Corte ritiene che la pubblicità del Registro delle imprese miri a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi e che pertanto, anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese.

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)

Si tratta di una **sospensione** temporanea (ma che può anche diventare permanente) del trattamento in corso.

Il diritto è esercitabile ove ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- 1) l'interessato ha contestato l'esattezza dei dati personali, in attesa della eventuale rettifica degli stessi;
- 2) il trattamento è illecito e l'interessato non richieda o si opponga alla cancellazione dei dati personali;
- 3) i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare del trattamento non servono più ai fini del trattamento;
- 4) l'interessato si è opposto al trattamento (ai sensi dell'art. 21 del GDPR) e si è in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgano su quelli dell'interessato.

I dati il cui trattamento sia sottoposto a limitazione **possono essere conservati ma non più trattati negli ambiti per cui sia stata accordata la limitazione, a meno che:**

- a) il titolare non ottenga contestualmente uno specifico consenso per una o più finalità diverse da quelle per cui sia disposta la sospensione (ove il trattamento si basi sul consenso);
- b) il trattamento non sia:
 - ✓ finalizzato all'esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - ✓ finalizzato alla tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica;
 - ✓ effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante.

Nel caso in cui i dati personali oggetto di limitazione siano stati **comunicati** ad altri soggetti (o **pubblicati**) e sia accordata la limitazione, è onere del titolare darne comunicazione a ciascuno dei destinatari, a meno che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 del GDPR).

In un secondo momento la limitazione può essere revocata (ad es., a seguito dell'avvenuta rettifica); prima che la revoca sia efficace però, il titolare del trattamento deve avvisare l'interessato.

Il Considerando 67 del GDPR, illustra alcune modalità pratiche per attuare il diritto alla limitazione; questo potrebbe essere garantito ad es.:

- trasferendo temporaneamente i dati selezionati in un altro sistema di trattamento (così da non renderli disponibili per le normali attività di trattamento);
- rendendo i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti (ove il trattamento sia così configurato);
- rimuovendo temporaneamente i dati pubblicati da un sito web.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

Il diritto alla portabilità consente all'interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un **formato strutturato, di uso comune** e **leggibile da dispositivo automatico**, e di trasmetterli a un altro titolare.

Non si applica ai trattamenti **non automatizzati** (quindi ad es., ai dati detenuti in archivi o registri cartacei) ed è esercitabile solo nel caso in cui i dati:

- ✓ siano stati **forniti direttamente dall'interessato** (consapevolmente e in modo attivo);
- ✓ siano acquisiti e trattati sulla base del **consenso** dell'interessato o per **l'esecuzione di un contratto** di cui è parte l'interessato (artt. 6, par. 1, lett. a), o 9, par. 2, lett. a), del GDPR;
- ✓ siano **chiaramente riferibili all'interessato**; sono quindi ad esempio esclusi i dati relativi a terze persone ovvero quelli anonimi;
- ✓ siano trattati attraverso **strumenti automatizzati**, ossia ad esclusione di qualsivoglia dato inferenziale o derivati, sia sulla base di un intervento umano nel trattamento medesimo¹ sia che ciò derivi ad es., dall'applicazione di un algoritmo²;

L'interessato può quindi richiedere:

- di **ricevere i dati personali** trattati e conservarli su un supporto personale in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare;
- di **trasmettere i dati personali** da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento, se è tecnicamente fattibile.

Il titolare del trattamento può consentire di esercitare il diritto o fornendo uno strumento per il download dei dati, o garantendo la trasmissione diretta dei dati ad altro Titolare (anche il titolare ricevente i dati è soggetto a specifici obblighi, in particolare diventa il nuovo titolare e quindi deve garantire che i dati non siano eccessivi rispetto al servizio che fornisce).

L'esercizio del diritto alla portabilità non deve né ledere i diritti e le libertà altrui né pregiudicare nessuno degli altri diritti dell'interessato, che può, per esempio: continuare a fruire del servizio offerto dal titolare anche dopo un'operazione di portabilità; esercitare il diritto di cancellazione o di limitazione del trattamento.

Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)

Tale diritto è esercitabile ove il trattamento:

- a) si fondi sull'esecuzione di un compito di **interesse pubblico** o connesso all'esercizio di **pubblici poteri** (in ambito pubblico);
- b) sia posto in essere nell'esercizio di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi (in ambito privato);
- c) sia effettuato a fini di **ricerca scientifica o storica o a fini statistici** a norma dell'articolo 89, par. 1 del GDPR, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

In questi casi, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla **sua situazione particolare**, e quindi **motivando la sua richiesta**. Spetta dunque al Titolare l'onere di dimostrare che la base giuridica su cui si fonda il trattamento (compresa la necessità di accertamento, esercizio o difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria) prevalgano sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato; ove accordi l'esercizio del diritto, il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati,

¹ Nel caso in cui dei dati personali vengono trattati all'inizio con strumenti automatizzati – si pensi ad esempio al caricamento di un cv su un sito specializzato nell'intermediazione di offerta e domanda di lavoro – e successivamente arricchiti attraverso l'intervento umano – ad esempio tramite il lavoro di un professionista delle risorse umane che crea una scheda profilata del candidato – si esclude solamente la portabilità di quei dati "derivati" dai dati originariamente forniti dall'interessato e ne caso concreto, il cv sarebbe ovviamente portabile, mentre la scheda arricchita dal professionista no.

² Ad es., l'esito di una valutazione concernente un profilo creato a fini di profilazione, l'attribuzione di uno score creditizio o altra valutazione di affidabilità (ad es., in relazione alla normativa antiriciclaggio in ambito bancario, etc.).

anche se può comunque conservarli; in caso contrario, l'interessato deve comunque essere informato della possibilità di esercitare reclamo davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

d) è finalizzato ad **attività di marketing diretto** (compresa la profilazione connessa al marketing diretto). In questo caso, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento. Si tratta quindi di un **diritto assoluto**, poiché non soggetto a motivazione e ad alcuna valutazione da parte del titolare. Anche in questo caso, se l'interessato esercita tale diritto, il Titolare deve esimersi dal procedere con il trattamento per finalità di marketing, potendo ben continuare eventuali diversi trattamenti che fondino il proprio presupposto su diverse basi (ad es., obbligazione contrattuale, l'interesse legittimo del titolare stesso, finalità che devono comunque essere rese esplicite all'interessato).

Processo decisionale relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22 GDPR)

Il GDPR definisce la **profilazione** all'art. 4, n. 4), come: *“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”*.

Il WP 29 specifica che la profilazione è integrata allorché concorrano le seguenti tre caratteristiche:

- il trattamento sia svolto in forma automatizzata;
- esso abbia ad oggetto dati personali;
- il suo obiettivo sia quello di valutare aspetti personali di una persona fisica.

Mediante la profilazione, infatti, si raccolgono informazioni su un individuo (o gruppo di individui), si analizzano le sue caratteristiche o modelli di comportamento e si inserisce il profilo individuale in una certa “categoria” o “segmento” per dar luogo ad ulteriori valutazioni o previsioni riguardanti, ad esempio, la sua capacità di eseguire un'attività, i suoi interessi o comportamento probabile.

Il **processo decisionale automatizzato** induce a prendere decisioni solo attraverso mezzi tecnologici, (ossia senza il coinvolgimento umano) e può basarsi su dati forniti direttamente dall'interessato (ad es. tramite form o un questionario), oppure su dati ricavati da programmi traccianti (ad es. la geolocalizzazione individuale fornita da un'app) o dati derivanti da profili precedentemente creati (ad es. l'affidabilità finanziaria in ambito creditizio).

La decisione automatizzata e la profilazione a volte sono separate, altre volte no: infatti può succedere che una decisione automatizzata venga presa senza aver creato un profilo dell'individuo e, al contrario, una decisione automatizzata possa trasformarsi in profilazione a seconda del modo in cui i dati vengono utilizzati.

L'art. 22, par. 1, del GDPR, prevede che l'interessato abbia il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida con effetti analoghi. Per **decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato** si deve intendere una decisione presa senza il coinvolgimento di un essere umano che possa influenzare ed eventualmente cambiare il risultato attraverso la sua autorità o competenza.

Perché sia riconosciuto il diritto dell'interessato è necessario che tale decisione *“produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”*. Il riferimento agli **“effetti giuridici”** riguarda l'impatto che una decisione automatizzata può produrre sulla sfera giuridica dell'individuo (ad es. penalizzando il diritto di associazione, di voto, di libertà negoziale, di libera circolazione, etc.) ovvero tutte le circostanze che “in modo analogo” possano potenzialmente e significativamente influenzare i comportamenti e le scelte degli individui interessati. Il Considerando 71 del GDPR cita, come esempi di decisioni automatizzate che possono incidere sui diritti e le libertà degli individui in maniera rilevante, il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

L'art. 22 al par. 2 prevede che il diritto non si applichi:

1. quando la decisione è necessaria per la **conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento; in questo caso, la *necessità* di utilizzare decisioni automatizzate per l'esecuzione o conclusione di un contratto deve essere interpretata in modo restrittivo, ossia che il titolare deve essere in grado di dimostrare che la profilazione è necessaria e non sono disponibili mezzi alternativi meno invasivi;
2. quando la decisione è **autorizzata dal diritto** dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; specifiche disposizioni di diritto comunitario o interno possono quindi, in casi specifici, autorizzare il ricorso ad un processo di decisione automatizzata (ad es., per il monitoraggio e la prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale o per garantire la sicurezza e l'affidabilità di un servizio fornito dal titolare).
3. quando la decisione si basa sul **consenso esplicito** dell'interessato; il consenso deve consistere in una dichiarazione espressa e non desunto da *facta concludentia*.

In ambito di decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, il Regolamento introduce la necessità di fornire all'interessato maggiori informazioni sulle modalità di creazione ed utilizzo di questi processi. Infatti, l'art. 13, par. 2, lett. f) e l'art. 15, par. 1, lett. h), stabiliscono il diritto dell'interessato di conoscere l'esistenza del processo decisionale automatizzato e, in particolare, di ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata (i criteri assunti per raggiungere la decisione, senza che con ciò si debba necessariamente fornire una spiegazione complessa degli algoritmi utilizzati) e sulle conseguenze previste di tale trattamento (attraverso esempi bisognerà fornire informazioni su come il processo automatizzato potrebbe influenzare in futuro la persona interessata).

Tenuto conto dei rischi rilevanti sui diritti e libertà dell'interessato per queste tipologie di trattamento, il Regolamento, da un lato obbliga il titolare ad attuare misure appropriate e "rafforzate" di tutela (importante sarà anche prevedere modalità che verificano con regolarità la correttezza dei processi per limitare errori di classificazione o valutazione con impatto negativo sui soggetti profilati), dall'altro lato, all'art. 22, par. 3, GDPR, riconosce il potere all'interessato di ottenere *l'intervento umano* da parte del titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione, nei casi in cui tale decisione sia prevista per contratto o consentita dall'interessato. L'intervento umano deve essere "effettivo" ossia poter intervenire sul procedimento con autonome valutazioni.

Infine, un processo decisionale automatizzato che coinvolga categorie particolari di dati, di cui all'art. 9, par. 1, è consentito solo in presenza del consenso esplicito dell'interessato o per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ALLEGATO 2 – DEROGHE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Oltre alle limitazioni specificamente previste dal GDPR per l'esercizio di ogni singolo diritto (cfr. **all. 1**), l'art. 23 ammette **deroghe generali tematiche all'esercizio dei diritti** riconosciuti dal Regolamento, sul fondamento di disposizioni normative nazionali, nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza nazionale;
- b) difesa;
- c) sicurezza pubblica;
- d) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- e) **altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario**, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- f) salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- g) attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- h) funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
- i) tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- j) esecuzione delle azioni civili.

Altre limitazioni generali ai diritti degli interessati sono state anche disposte dal Codice della privacy, agli artt. 2-undecies e 2-duodecies. In particolare:

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

[...]

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia)

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. [...]

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.